



Provincia di Modena

È copia conforme ad originale depositata agli atti di questa Provincia



PLERT

Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (L.R. 30/2000)

Norme Tecniche di Attuazione

Adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 152 del 22/10/03
Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 72 del 14/04/04



Area Programmazione e Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica

Legenda

(P) = prescrizione (vedi art. 1.3)

(D) = direttiva (vedi art. 1.3)

(I) = norma di indirizzo (vedi art. 1.3)

Norme Tecniche di Attuazione

INDICE	
TITOLO 1 – Disposizioni generali e definizioni _____	6
Art. 1.1 – Oggetto e finalità del Piano _____	6
Art. 1.2 – Elaborati costitutivi del Piano _____	6
Art. 1.3 – Articolazione e carattere delle Norme _____	7
Art. 1.4 – Definizione dei limiti di esposizione e valori di attenzione _____	8
Art. 1.5– Definizione degli obiettivi di qualità _____	8
TITOLO 2 – Localizzazione e autorizzazione degli impianti di emissenza _____	9
Art. 2.1 – Determinazioni del PLERT con riguardo agli impianti esistenti _____	9
Art. 2.2 – Autorizzazione di impianti _____	13
Art. 2.3 – Piani di risanamento _____	14
Art. 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti _____	14
Art. 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti _____	15
Art. 2.6 – Criteri di localizzazione di nuovi siti _____	16
TITOLO 3 - Disposizioni per la disciplina edilizia ed urbanistica degli impianti di emissenza _____	17
Art. 3.1 - Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione dell'impatto visivo _____	17
Art. 3.2 - Interferenze dei siti per impianti di emissenza con la disciplina edilizia _____	18
Art. 3.3 - Adempimenti dei Comuni _____	19
Art. 3.4 – Vigilanza e sanzioni _____	20
TITOLO 4 - Disposizioni transitorie _____	20
Art. 4.1– Siti risanabili in loco _____	20
Art. 4.2 – Siti con delocalizzazione a breve termine _____	21
Art. 4.3 – Siti con delocalizzazione a medio termine _____	21
TITOLO 5 – Disposizioni finali _____	21
Art. 5.1 – Validità ed efficacia del Piano _____	21
APPENDICI ALLE NORME	
Appendice A “Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano”	
Appendice B “Schede siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe (DAL)”	

TITOLO 1 - Disposizioni generali e definizioni

Art. 1.1 – Oggetto e finalità del Piano

1. Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT) è redatto ai sensi dell'art. 3 della [L.R. 31/10/2000 n. 30](#) costituisce un piano settoriale ai sensi dell'art. 10 della [L.R. 24/03/2000, n. 20](#), e costituisce Variante integrativa al PTCP della Provincia di Modena.
2. Il PLERT è redatto in coerenza con i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al [D.P.C.M. 08.07.2003](#).
3. Il PLERT persegue le seguenti finalità e le condizioni di minimo conflitto fra loro:
 - garantire la salute dei cittadini;
 - garantire la libertà di comunicazione e informazione;
 - tutelare le risorse naturali e paesaggistiche;
 - garantire la libertà di impresa.
4. In particolare il PLERT definisce:
 - i criteri di localizzazione degli impianti di emittenza radio-televisiva nel rispetto delle disposizioni di tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale;
 - le condizioni di permanenza o la eventuale delocalizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva esistenti;
 - il risanamento in loco o con delocalizzazione dei siti aventi condizioni di rischio a causa del campo elettromagnetico;
 - gli indirizzi e le direttive alla pianificazione urbanistica comunale per l'adeguamento alla pianificazione provinciale.
 - sono esclusi dalle determinazioni del presente Piano (ai sensi dell'art. 2 della [L.R. 30/00](#) e s.m.i.) gli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale della Polizia Municipale, della Protezione Civile, dei Servizi di emergenza sanitaria e dei radioamatori.

Art. 1.2 – Elaborati costitutivi del Piano

1. Sono elaborati costitutivi del PLERT:
 - a) il *“Quadro Conoscitivo”* ed i relativi allegati:
 - Allegato A: *“Schede siti esistenti”*;
 - Allegato B: *“Tavola n. 1 - Rilevanza dei siti in funzione della potenza”* in scala 1:88.000;
 - Allegato C: *“Tavola n. 2 – Criticità dei siti”* in scala 1:88.000;
 - Allegato D: *“Approfondimenti conoscitivi su alcuni siti esistenti in riferimento alla Carta forestale del PTCP (Tavole 2A)”*;

- Allegato E: *“Valutazioni relative a due siti esistenti interessati dalle disposizioni dell’Art. 26 del PTCP “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità”;*
 - Allegato F: *“Valutazione congiunta ARPA-AUSL sulla possibilità di risanamento dei siti radiotelevisivi in cui si sono evidenziati superamenti dei limiti normativi”;*
 - Allegato G: *“Rischi da campi elettromagnetici”;*
 - Allegato H: *“Definizioni tecniche”.*
- b) Relazione illustrativa e allegato;
- c) Le presenti *“Norme Tecniche di Attuazione”* e relative appendici:
- Appendice A: *“Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano”;*
 - Appendice B: *“Schede siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe (DAL)”* contenente elaborati cartografici inerenti n. 11 siti, redatti sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- d) La Tavola n. 3 *“Limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti”* in scala 1:88.000;
- e) *“Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)”.*

Art. 1.3 - Articolazione e carattere delle Norme

1. Le presenti norme sono espresse in Titoli, Articoli e commi numerati, e in capoversi non numerati.

Negli articoli dei Titoli 2, 3 e 4, all’inizio di ciascun comma, e, ove occorra all’inizio di ciascun capoverso del comma, viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).

2. Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1.1, il presente Piano detta disposizioni riferite all’intero territorio provinciale, costituenti ai sensi dell’art. 11 della [L.R. 20/00](#) e s.m.i.:

- **Indirizzi:** costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale i quali provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate. Gli indirizzi riconoscono ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell’applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Gli indirizzi costituiscono inoltre norme di orientamento per l’attività degli altri soggetti interessati dal presente Piano;
- **Direttive:** costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, nonché per la redazione degli atti amministrativi e regolamentari di competenza comunale e provinciale relativi ai contenuti del presente Piano;

- **Prescrizioni:** nell'ambito della materia di pertinenza del presente Piano, costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal presente piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
3. Sono fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni più restrittive, che non siano esplicitamente derogate, riguardanti aree o immobili o porzioni di esse individuati nel presente Piano e contenute:
- nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
 - negli strumenti di pianificazione comunale;
 - in altri Piani provinciali o sovraordinati;
 - nei Piani Territoriali approvati dei Parchi Regionali.

Art. 1.4 – Definizione dei limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del decreto attuativo [D.P.C.M. 08.07.2003](#), intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato b del decreto attuativo [D.P.C.M. 08.07.2003](#).
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 1.5 – Definizione degli obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori relativi agli obiettivi di qualità indicati della tabella 3 dell'allegato B del [D.P.C.M. 08.07.2003](#). Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

TITOLO 2 – Localizzazione e autorizzazione degli impianti di emittenza

Art. 2.1 – Determinazioni del PLERT con riguardo agli impianti esistenti

1. (P) Il PLERT, sulla base degli elementi contenuti nel Quadro Conoscitivo, delle valutazioni sulle situazioni in essere e delle disposizioni di legge, classifica i siti esistenti nelle seguenti categorie:
 - a) siti o impianti confermabili;
 - b) siti o impianti per i quali si prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti e classificati con delocalizzazione a medio termine;
 - c) siti o impianti da risanare, distinti in risanabili in loco (R) e da delocalizzare in aree limitrofe al sito (DAL) con delocalizzazione prioritaria;
 - d) siti o impianti da delocalizzare, classificati in:
 - d1) siti con delocalizzazione a breve termine (senza possibilità di permanenza temporanea e con valori di campo elettromagnetici conformi alle disposizioni del [D.P.C.M. 08.07.2003](#));
 - d2) siti con delocalizzazione prioritaria (senza possibilità di permanenza temporanea e con valori di campo elettromagnetici non conformi alle disposizioni del [D.P.C.M. 08.07.2003](#)).
2. (P) Per alcuni siti il presente Piano formula determinazioni differenziate relativamente alle emittenti radio e televisive, pertanto in questi casi le determinazioni sono relative ai singoli impianti (Appendice A alle Norme).
3. (D) La classificazione dei siti di cui al primo comma è esposta nell'Appendice A "*Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano*" ed evidenziata nella Tav. n. 2 e comporta gli effetti di cui ai commi seguenti.
4. (D) **Siti confermabili.** Per i siti che sono classificati come "confermabili", i Comuni, ai sensi dell'art. 6 della [L.R. 30/00](#) e s.m. e i., acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), autorizzano l'installazione di nuovi impianti di emittenza, ovvero rinnovano le autorizzazioni in essere. Le nuove autorizzazioni dovranno rispettare le condizioni limitative previste per i "siti critici". Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato, salvo modifica delle caratteristiche fisiche o di funzionamento degli impianti stessi, per le quali dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. (P) **Emittenti radio con possibilità di permanenza temporanea.** Per i siti con emittenti radio o con ponti radio per i quali il presente Piano prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti, i Comuni, in attesa della concreta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di

radio diffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T) e al fine di garantire comunque l'informazione, acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), rinnovano le autorizzazioni in essere. Il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Comune è valido a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano:

- per una durata di anni tre per gli impianti di emittenti radio ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero in aree destinate ad attrezzature scolastiche o sanitarie;
- per una durata di anni cinque per gli impianti di emittenti radio ricadenti entro una fascia di rispetto di m. 300 da ambiti urbanizzati e urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani o ad attrezzature assistenziali o sportive;
- fino al rilascio dei permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni per gli impianti ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

6. (P) **Emittenti televisive con possibilità di permanenza temporanea.** Per i siti con emittenti televisive per i quali il presente Piano prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti, i Comuni, in attesa della concreta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) e al fine di garantire comunque l'informazione, acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), rinnovano le autorizzazioni in essere. Il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal Comune è valido a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano:

- per una durata di anni tre per gli impianti di emittenti televisive ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero in aree destinate ad attrezzature scolastiche o sanitarie, ovvero entro una fascia di rispetto di m. 300 da ambiti urbanizzati e urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani o ad attrezzature assistenziali o sportive;
- fino al rilascio dei permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni per gli impianti ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

7. (P) Nei siti di cui ai commi 5, 6, 8 e 9 non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di emittenza radio o televisiva, in tecnica analogica o digitale o di ponti radio con potenza superiore a 7 Watt.

Nell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le emittenti radio e televisive in tecnica digitale dovranno trovare collocazione esclusivamente in siti previsti o confermati dal PLERT.

Entro le scadenze dei termini di cui ai commi 5 e 6, i gestori dei relativi impianti presentano al Comune la domanda di autorizzazione transitoria all'installazione e all'impiego sperimentale dei nuovi impianti nei siti scelti per le delocalizzazioni. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, può essere richiesto l'uso contemporaneo dei nuovi e dei vecchi impianti. Alla domanda deve essere

allegato il Piano di risanamento con indicate le modalità d'intervento e i tempi previsti per la completa delocalizzazione dei vecchi siti.

Il Comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento, acquisite le valutazioni e le eventuali prescrizioni formulate dall'ARPA e dall'AUSL, valutata la congruità dei tempi previsti, approva il Piano di risanamento, concede l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per il contemporaneo impiego dei vecchi impianti. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, per un periodo massimo di 12 mesi può essere contemplato il loro impiego contemporaneamente a quelli da delocalizzare.

Per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, l'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta.

Prima della scadenza dei 12 mesi previsti per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'Autorizzazione definitiva ai sensi della [L.R. 30/00](#) e s.m.e i.

All'attuazione delle delocalizzazioni di cui al capoverso precedente, dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dei luoghi.

8. (P) **Siti con delocalizzazione a breve termine.** Entro diciotto mesi dall'approvazione del PLERT, i gestori degli impianti con delocalizzazione a breve termine, presentano al Comune la domanda di Autorizzazione transitoria all'installazione e all'impiego sperimentale dei nuovi impianti nei siti scelti per le delocalizzazioni. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, può essere richiesto l'uso contemporaneo dei nuovi e dei vecchi impianti, per un periodo massimo di 12 mesi. Alla domanda deve essere allegato il Piano di risanamento con indicate le modalità d'intervento e i tempi previsti per la completa delocalizzazione dei vecchi siti.

Entro due anni dall'entrata in vigore del PLERT, il comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento e la congruità dei tempi previsti, approva il Piano di risanamento, concede l'Autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per il contemporaneo impiego dei vecchi impianti.

Per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, l'Autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta.

Prima della scadenza dei 12 mesi previsti per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'Autorizzazione definitiva ai sensi della [L.R. 30/00](#) e s.m. e i.

All'attuazione delle delocalizzazioni, nei siti dismessi dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dei luoghi.

9. (P) **Siti con delocalizzazione prioritaria.** Per i siti o le installazioni che sono classificati con delocalizzazione prioritaria, o da risanare con delocalizzazione nelle

aree limitrofe (D.A.L.), e che presentano il superamento dei limiti o dei valori di attenzione, il PLERT individua in modo definitivo il sito alternativo in cui delocalizzare gli impianti, al fine di accelerare le procedure e conseguire il risanamento delle situazioni a rischio. Per questi siti, gli interventi relativi ai Piani di Risanamento devono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

10. (P) Per i siti e per le installazioni che sono classificate, ai sensi del precedente comma 9, con delocalizzazione prioritaria, i soggetti gestori, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Piano, presentano al Comune la domanda di autorizzazione con il relativo Piano di risanamento ai sensi dell'art. 7 della [L.R. 30/00](#) e la loro delocalizzazione deve essere effettuata nei siti previsti nell'Appendice B alle NTA.

Entro un anno dall'entrata in vigore del PLERT, il Comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento e la congruità dei tempi previsti, approva il Piano di risanamento (art. 7 della [L.R. 30/00](#)), rilascia l'Autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per il contemporaneo impiego dei vecchi impianti.

Per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, l'Autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta.

Prima della scadenza dei 12 mesi previsti per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'Autorizzazione definitiva ai sensi della [L.R. 30/00](#).

11. (P) Nei siti che sono classificati con delocalizzazione prioritaria, dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dei luoghi.

12. (D) Per i ponti radio si formulano le seguenti direttive:

- Nei siti con soli ponti radio ubicati su edifici comportanti permanenza prolungata delle persone, è vietata l'installazione di ripetitori per emittenti radio e televisive.
- sono comunque da delocalizzare, indipendentemente dalla potenza utilizzata, se ubicati sugli edifici di cui all'art. 4, punto 2, lettere b), c), d) della [L.R. 30/00](#) (edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse architettonico e monumentale, di pregio storico-culturale e testimoniale).
- con la sola esclusione del caso di cui al punto precedente, se singolarmente dotati di potenza inferiore a 7 Watt, possono essere ubicati anche in via definitiva in aree o su edifici vietati per altri impianti.
- i Ponti Radio presenti nei siti classificati da delocalizzare o a permanenza temporanea sono di norma da delocalizzare nei siti previsti dal PLERT, indipendentemente dalla potenza utilizzata; nel caso la nuova collocazione non realizzi la visibilità dei Ponti Radio delocalizzati con i siti remoti, i gestori concordano con i Comuni l'ubicazione alternativa e le modalità di realizzazione delle nuove strutture ad essi asservite.
- per i ponti radio con potenze superiori a 7 Watt si applicano le norme valide per gli impianti delle emittenti radio.

13. (D) Per i ponti radio che sono classificati da delocalizzare i Comuni concordano con i gestori l'ubicazione alternativa e le modalità per minimizzare l'impatto visivo.

Art. 2.2 – Autorizzazione di impianti

1. (D) Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare¹ vigente.

Nota ¹ (dall'Art. 6 della D.G.R. 197/2001 come modificata dalla D.G.R. 1449/2001)

6.1) Autorizzazione. La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447, e s.m.i. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:

- frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
- massima potenza immessa in antenna;
- idoneità radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

ovvero

Copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico.

- b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
- c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;
- f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- h) valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1).

6.2) Parere tecnico.

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

6.3) Spese di istruttoria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'Art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di € 774,69 ed un massimo di € 1.549,37, da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.

6.4) Rilascio dell'autorizzazione.

Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del Piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva, previsto dall'art. 20 della legge.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal D.P.R. 447/98 (90 giorni).

Art. 2.3 – Piani di risanamento

1. (P) I risanamenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare² vigente.
2. (I) Per la delocalizzazione dei siti con soli ponti radio posti su edifici di tipo vietato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della [L.R. 30/00](#), i Comuni prevedono soluzioni alternative che abbiano lo scopo esclusivo di minimizzare l'impatto visivo e permettere l'attività di trasferimento dei segnali.

Art. 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti

1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è vietata ai sensi della [L.R. 30/00](#) e s.m. e i.:
 - in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della [L.R. 47/78](#), anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della [L.R. 20/00](#) e s.m. e i., e le località individuate quali Centri abitati e Nuclei abitati nel 13 ° Censimento generale della Popolazione ISTAT 1991;
 - nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. e i.;
 - su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - su edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 Titolo I;

Nota² (dall'Art. 7 della L.R. 30/00)

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del DM 381/1998 (*NDR superato dal DPCM 08.07.2003*) e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti, i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del PLERT, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di interesse storico-architettonico e monumentale;
- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di pregio storico, culturale e testimoniale;
- nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emissione, ad esclusione delle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme), è inoltre vietata ai sensi del medesimo nelle aree ricadenti:

- nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP;
- nei calanchi peculiari di categoria A di cui all'art. 20B del PTCP;
- nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP;
- negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18 del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane attive di cui all'Art. 26 a) del PTCP;
- nelle zone boscate come individuate nelle Tavole 2A del PTCP;
- entro perimetri approvati con specifica Deliberazione regionale, di abitati da trasferire o consolidare ex Legge 445/1908;
- in aree individuate come aree ad elevato rischio idrogeologico dai rispettivi Piani di Bacino approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per le aree ricadenti nell'ambito del bacino del T. Samoggia, ex legge 267/1998;
- in aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e la porzione della fascia C retrostante alla fascia B di progetto, previa opportuna modellazione idraulica per valutarne l'estensione, dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex legge 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;
- in aree comprese all'interno delle zone d'alveo dei corsi d'acqua individuati dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex legge 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza; in aree ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex legge 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza.

Art. 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti

1. (D) Nelle aree interessate dalle seguenti tipologie di tutela:

- Sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 9 del PTCP;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 19 del PTCP;
- Calanchi tipici di categoria B di cui all'art. 20B del PTCP;

- negli ambiti interessati da frane quiescenti di cui all'Art. 26 b) del PTCP;
- Zone di interesse storico-archeologico di cui all'art. 21A del PTCP;
- Zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui all'art. 21B del PTCP;
- Crinali principali di cui all'art. 20C del PTCP;
- Zone B, C e Pre-Parco dei Parchi Regionali;
- Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS), di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03;
- Vincolo ai sensi del T.U. 490/99 Titolo II.

la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
- c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/9/97 e n. 120 del 12/3/03 al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dalla Regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12/3/03, sulla relazione di incidenza svolta dal soggetto proponente.

Art. 2.6 – Criteri di localizzazione di nuovi siti

1. (D) In base alle determinazioni di cui al precedente articolo 2.1 comma 1, 2 e 3, è necessario individuare nuovi siti per ubicare le installazioni da delocalizzare, in base al seguente ordine di priorità:
 - **Delocalizzazione prioritaria** per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della [L.R. 30/00](#) e che determinano inoltre il superamento dei limiti o dei valori di attenzione; sono ricompresi in questo caso anche i siti classificati come DAL (Delocalizzazioni nelle Aree Limitrofe);
 - **Delocalizzazione a breve termine** per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della [L.R. 30/00](#), senza possibilità di permanenza temporanea;
 - **Delocalizzazione a medio termine** relativa a siti o a installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della [L.R. 30/00](#), per cui è prevista la possibilità di permanenza temporanea nelle attuali ubicazioni;
2. (I) Unicamente per i siti o le installazioni da delocalizzare o classificati DAL che presentano anche superamenti dei limiti o dei valori di attenzione (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria di cui all'art. 2.1 comma 9), il presente Piano individua la localizzazione di nuovi siti (Appendice B alle presenti Norme). Ciascun nuovo sito costituisce l'individuazione preferenziale e prioritaria per la delocalizzazione degli

impianti esistenti attualmente ubicati in siti inidonei (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria) e per quelli futuri in tecnica digitale, richiedenti condizioni morfologiche e di copertura territoriale affini. Tali localizzazioni non precludono la possibilità di individuare nuovi siti anche in altre aree, fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 2.4 e i criteri limitativi di cui all'art. 2.5.

3. (D) Il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti nei siti di cui al precedente comma 2, è riservato in via prioritaria alle emittenti che presentano Piani di risanamento per la delocalizzazione degli impianti di cui all'art. 2.3 e che prevedano la realizzazione di nuove installazioni consortili su un unico supporto, anche in consorzio con eventuali nuove emittenti.
4. (D) A seguito dell'esaurirsi delle esigenze di delocalizzazione dei siti o degli impianti classificati con Delocalizzazione prioritaria, a seguire il rilascio di autorizzazione è riservato ai siti e agli impianti classificati con Delocalizzazione a breve termine e in subordine, a quelli classificati con Delocalizzazione a medio termine, posti in condizioni morfologiche e di copertura affini.
5. (D) Decorsi 3 anni dall'entrata in vigore del PLERT possono essere rilasciate autorizzazioni anche per emittenti in forma di installazione singola non consortile.
6. (D) L'individuazione di nuovi siti, compresi quelli classificati con Delocalizzazione a breve termine (Art. 4.2) e con Delocalizzazione a medio termine (Art. 4.3), è effettuata dai Comuni secondo le procedure di cui all'art. 3.3 e nel rispetto dei divieti di cui agli artt. 2.4 e 2.5 delle presenti Norme.

TITOLO 3 - Disposizioni per la disciplina edilizia ed urbanistica degli impianti di emittenza

Art. 3.1 – Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione dell'impatto visivo

1. (D) Al fine di valutare la presenza di criticità ambientali, esistenti ovvero generate da future autorizzazioni, per ogni sito si adotta il seguente criterio. Un sito è definito "critico" quando presenta almeno una delle seguenti condizioni:
 - presenza di 6 (sei) o più frequenze per programmi radio e/o televisivi;
 - potenza irradiata complessiva pari o superiore a 5 kW;
 - presenza di 3 (tre) o più ponti radio per il trasferimento dei segnali;
2. (P) Relativamente ai siti "critici" ovvero ai siti che a seguito di autorizzazione rientrano in tale tipologia, al fine di definire e quantificare i vincoli territoriali e per limitare le seguenti ricadute negative sul territorio, i Comuni, sentita l'ARPA e l'AUSL, definiscono in un apposito elaborato le future condizioni massime ammissibili, in termini di:
 - massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi che determina, rispettivamente, aree ad accesso limitato e vincoli d'inedificabilità o di altezza massima degli edifici nelle aree limitrofe ai siti;
 - numero e tipologia delle strutture di sostegno dei siti critici, in riferimento al relativo impatto visivo;

- uso razionale e corretto delle aree assegnate ai siti esistenti e a quelli di nuova localizzazione.
- 3.(P) Le installazioni di nuovi impianti devono essere realizzate su supporto indipendente da edifici e il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare dalla presente disposizione:
- i ponti radio di potenza inferiore ai 7 Watt;
 - le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza prolungata di persone (quali silos o magazzini automatizzati).
4. (D) Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei rispetto al contesto e, nel caso di contesto rurale, devono essere affiancate sul lato esterno per tutto il perimetro dall'impianto, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea.
5. (D) Nei "siti critici" i supporti e gli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione dell'impatto visivo espressamente formulate per tali siti.
6. (I) I manufatti edilizi contenenti gli impianti devono essere di forma, materiali e colori idonei rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescriverne il parziale o totale interrimento.
7. (I) Al fine di razionalizzare le installazioni e ottimizzare la mitigazione dell'impatto visivo, per i "siti critici" è opportuno che i Comuni prevedano la gestione consorziale delle aree e delle installazioni.

Art. 3.2 – Interferenze dei siti per impianti di emittenza con la disciplina edilizia

1. (D) Con riguardo a ciascun sito esistente o di cui venga prevista la realizzazione, il Comune, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda e del parere dell'ARPA e dell'AUSL, individua l'eventuale esistenza, estensione e forma del volume di rispetto assoluto e di rispetto relativo.
2. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto, tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume di rispetto assoluto devono essere contenute entro il perimetro recintato del sito.
3. (P) Nel perimetro del sito l'accesso è vietato, fatto salvo l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite recinzioni e chiudende; e di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L'area compresa nel perimetro del sito è inedificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento degli impianti di emittenza.
4. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo, questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza delle persone superiore a 4 ore/giorno.
5. (P) La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l'area interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo essendo a quota più alta, l'area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.

6. (P) I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma precedente non si applicano agli edifici con destinazioni d'uso che comportano permanenza delle persone inferiore a 4 ore/giorno, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole, e simili.

Art. 3.3 – Adempimenti dei Comuni

1. (D) I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale alle determinazioni del PLERT relative agli impianti esistenti, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche³.
2. (D) Nel caso di proposte di nuovi siti diversi dalle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme e articolo 2.6 comma 2), i Comuni formulano le proposte previo parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. L'aggiornamento del presente Piano e l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene con la procedura dell'Accordo di programma fra il Comune e la Provincia ai sensi dell'art. 40 della [L.R. 20/00](#) e s.m. e i.
3. (D) Qualora il Comune sia dotato di un Piano Regolatore Generale ai sensi della [L.R. 47/78](#):
 - i perimetri dei siti sono individuati e disciplinati come zone omogenee "F"; qualora si tratti di siti da realizzare, l'individuazione costituisce un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, soggetto a decadenza e ad indennizzo a termini di legge;
 - le aree di attenzione non sono individuate come zone omogenee specifiche; esse sono individuate nelle planimetrie di PRG per i limiti all'edificazione che comportano e costituiscono vincoli ricognitivi, non preordinati all'esproprio.
4. (D) Qualora il Comune si doti degli strumenti urbanistici previsti ai sensi della [L.R. 20/00](#):

Nota³ (dall'Art. 41 della L.R. 20/2000)

Dall'entrata in vigore della L.R. 20/00 e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
- c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
- d) i programmi pluriennali di attuazione;
- e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

(dalla nota all'art. 41)

Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, concernente *Tutela e uso del territorio*, è il seguente:

*"Art. 15 – Varianti al Piano regolatore generale
omissis*

4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a:

- a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonché di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e le telecomunicazioni o altre opere pubbliche purchè previste in programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;
- b) ...
- e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale."

- i perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione sono individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale e le relative disposizioni di disciplina edilizia sono contenute nel Regolamento Urbanistico-Edilizio;
 - le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva di nuova previsione sono individuate nel Documento Preliminare;
 - i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.
5. (D) Qualora il Comune sia già dotato degli strumenti urbanistici previsti ai sensi della [L.R. 20/00](#) e s.m. e i.:
- i perimetri dei siti esistenti da confermare e delle relative aree di attenzione sono individuati e disciplinati nel Regolamento Urbanistico-Edilizio e, ove non lo siano, con apposita variante al medesimo;
 - i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative aree di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.
6. (D) Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti del presente Piano.

Art. 3.4 – Vigilanza e Sanzioni

1. (D) L'attività di vigilanza e la determinazione delle sanzioni sono disciplinate dal quadro normativo e regolamentare vigente ⁴.

TITOLO 4 - Disposizioni transitorie

Art. 4.1 – Siti risanabili in loco

1. (P) I valori dei campi elettromagnetici generati dai siti classificati risanabili in loco (R) devono essere conformi alle disposizioni del [D.P.C.M. 08.07.2003](#), rispettando i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in vigore e le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 dell'art. 7 della [L.R. 30/00](#) e s.m. e i ⁵.
2. (D) I Comuni, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità in vigore, vigilano sull'effettivo risanamento dei siti risanabili in loco (R).

Nota ⁴ (dall'art. 17 della LR 30/2000 e dall'art. 15 della Legge quadro 36/2001)

- L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 19/04/1995, n. 44. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui al comma successivo.

- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 309.874,14. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

- Sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzativo è revocato.

Nota ⁵ Vedi Nota ²

3. (I) Gli interventi strutturali devono privilegiare la modifica degli apparati irradianti rispetto all'innalzamento delle installazioni.

Art. 4.2 – Siti con delocalizzazione a breve termine

1. (D) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del PLERT i Comuni, attivando la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3.3., individuano i siti alternativi in cui delocalizzare completamente le installazioni che sorgono in aree vietate ai sensi dell'art. 4 della [L.R. 30/00](#) e s.m.e i. ma che non determinano superamenti dei limiti o dei valori di attenzione (art. 2.6 siti classificati con Delocalizzazione a breve termine).

Art. 4.3 – Siti con delocalizzazione a medio termine

1. (D) Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del PLERT, i Comuni, attivando la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3.3, individuano i siti necessari alla completa delocalizzazione delle installazioni e dei siti classificati con permanenza temporanea.
2. (D) Entro il termine di tre anni i Comuni devono favorire la delocalizzazione delle installazioni ubicate in siti classificati con permanenza temporanea (articolo 2.1 comma 5 e 6 siti classificati con Delocalizzazione a medio termine) in siti esistenti o di nuova istituzione ai sensi dei precedenti art. 2.6 comma 2 e art. 4.2 comma 1.

TITOLO 5 - Disposizioni finali

Art. 5.1 – Validità ed efficacia del Piano

1. Il PLERT entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale sul Bollettino della Regione.
2. Il PLERT ha efficacia a tempo indeterminato, fino all'approvazione di nuove disposizioni modificative da parte del Consiglio Provinciale.
3. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della [L.R. 20/00](#) e s.m. e i.